

- 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione completa dell'art. 2, lett. a) ed e), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del detto regolamento.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica ellenica sopporteranno ciascuna le proprie spese.

(¹) GU C 261 del 26.10.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 ottobre 2004

nel procedimento C-336/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf): Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH contro Brangewitz GmbH (¹)

(Ritrovati vegetali — Regime di protezione — Artt. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 e 9 del regolamento (CE) n. 1768/95 — Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto della raccolta — Fornitori di servizi di trattamento — Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria)

(2004/C 300/23)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-336/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landgericht Düsseldorf (Repubblica federale di Germania) con decisione 8 agosto 2002, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2002, nella causa dinanzi ad esso pendente tra: Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH e Brangewitz GmbH, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e 9 del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, non può essere interpretato nel

senso che esso prevede la facoltà per il titolare della privativa comunitaria per un ritrovato vegetale di chiedere ad un prestatore di servizi di trattamento l'informazione prevista dalle dette disposizioni quando egli non dispone di indizi del fatto che quest'ultimo ha effettuato, o prevede di effettuare, siffatte operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà appartenente al titolare e che beneficia di tale privativa, diversa da una varietà ibrida o di sintesi e appartenente ad una delle specie di piante agricole elencate all'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94, ai fini della sua piantagione.

- 2) Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95 dev'essere interpretato nel senso che, quando il titolare dispone di un indizio del fatto che il prestatore di servizi di trattamento ha effettuato, o prevede di effettuare, tali operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà appartenente al titolare e che fruisce della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, diversa da una varietà ibrida o di sintesi e appartenente ad una delle specie di piante agricole elencate all'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94, ai fini della sua piantagione, il prestatore è tenuto a fornirgli le informazioni pertinenti concernenti non soltanto gli agricoltori per i quali il titolare dispone di indizi del fatto che il prestatore ha effettuato, o prevede di effettuare, le dette operazioni, ma anche tutti gli altri agricoltori per i quali egli ha effettuato, o prevede di effettuare, servizi di trattamento del prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione della varietà considerata, quando la varietà di cui trattasi sia stata dichiarata al prestatore o fosse a lui nota.

(¹) GU C 289 del 23.11.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 ottobre 2004

nella causa C-340/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/50/CEE — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi — Incarico di assistenza all'appaltatore relativamente a un depuratore — Aggiudicazione al vincitore di un precedente concorso di progettazione senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella GUCE)

(2004/C 300/24)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-340/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 24

settembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. M. Nolin) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues, S. Pailler e D. Petrausch), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. S. von Bahr e K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Poiché la Communauté urbaine du Mans ha aggiudicato un appalto di studi avente ad oggetto l'assistenza all'appaltatore relativamente al depuratore della Chauvinière senza aver proceduto alla pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in particolare dell'art. 15, n. 2, della medesima.*

2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 289 del 23.11.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 ottobre 2004

nella causa C-379/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Østre Landsret (Danimarca): Skatteministeriet e Imexpo Trading A/S (¹))

(Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione nella nomenclatura combinata — Supporti per sedie a rotelle)

(2004/C 300/25)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-379/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Østre Landsret (Danimarca), con decisione 15 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2002, nella causa tra Skatteministeriet e Imexpo Trading A/S, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. S. von Bahr e A. Borg Barthet giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.

R. Grass, ha pronunciato il 7 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, rispettivamente, dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086, dal regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 1998, n. 2261 (GU L 292, pag. 1), e dal regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 1999, n. 2204, dev'essere interpretata nel senso che nell'ambito di una controversia, quale quella di cui alla causa principale, in cui le parti affermano, in contraddittorio tra loro, che supporti per sedie a rotelle di materie plastiche, quali quelli di cui trattasi nella causa principale, rientrano nella sottovoce 3918 10 90 e nella sottovoce 9403 70 90 della nomenclatura combinata, deve privilegiarsi la prima di tali posizioni.

(¹) GU C 7 dell'11.1.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 ottobre 2004

nella causa C-402/02, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Riconoscimento dei diplomi — Accesso alla professione di educatore specializzato nel pubblico impiego ospedaliero e nel pubblico impiego territoriale — Nozione di professione regolamentata — Esperienza professionale — Art. 39 CE»)

(2004/C 300/26)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-402/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra M. Patakia e sig. D. Martin) contro Repubblica francese (agente: sig. G. de Bergues e sig.ra A. Colomb), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 12 novembre 2002, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C. W. A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J. N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra F. Macken, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 7 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: